

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIOVANNETTI, GOZZINI, TEDESCO TATÒ
Giglia, BENEDETTI, BRANCA e PINNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1979

Ambito di applicazione del beneficio della liberazione anticipata
preveduto dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
sull'ordinamento penitenziario

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, l'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sul nuovo ordinamento penitenziario, regola l'istituto della « liberazione anticipata » e nel primo comma stabilisce quanto segue:

« Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione può essere concessa, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una riduzione di pena di 20 giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata ».

Quando, nel corso della sesta legislatura, l'articolo fu discusso ed approvato non furono sollevati dubbi sul fatto che l'istituto potesse essere applicato anche ai condannati all'ergastolo, ovviamente in presenza delle condizioni che secondo il vigente diritto prevedono la trasformazione della « pena detentiva » dell'ergastolo nella reclusione, in presenza, cioè, di quegli accertati motivi

che possono indurre a ritenere per certa la riabilitazione del reo.

Questa, e cioè la possibilità di inserire nuovamente il cittadino condannato anche per reato gravissimo nel consorzio civile, è la finalità ultima della pena, quale costituzionalmente voluta.

È chiaro che, verificatesi le condizioni per la sostituzione dell'ergastolo in reclusione, l'ulteriore persistere della pena detentiva al di là delle condizioni previste dal citato articolo 54 contrasterebbe con il senso dell'umanità.

La riforma che si propone è destinata a dirimere una questione controversa in giurisprudenza.

Spetterà alla dottrina definire il disegno di legge come interpretazione autentica o come innovazione. Ciò che interessa è rendere chiaro il giudizio politico del legislatore, riaffermando lo spirito più autentico della riforma penitenziaria e della Costituzione della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il beneficio preveduto dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, si applica anche al condannato all'ergastolo quando sussistono le condizioni perchè egli sia ammesso alla liberazione condizionale. In tal caso il periodo di 25 anni di pena effettivamente scontata può essere congruamente ridotto nei limiti indicati dal primo comma del citato articolo 54.